

GIOVANNI DE CAESARIS

La Carboneria e la confessione

in una Diocesi Abruzzese

(Estratto dalla *Rassegna Storica del Risorgimento*
Anno XIX - Ottobre-Dicembre 1932 (XI) - Fasc. IV)

ROMA
Stabilimento Tipografico Luigi Proja
Via Emilio Faà di Bruno, 7

1933

LA CARBONERIA E LA CONFESSIONE IN UNA DIOCESI ABRUZZESE.

Nel programma del XIX Congresso della Società nazionale per la Storia del Risorgimento italiano, la mia comunicazione è annunciata col titolo: « La Carboneria e la Confessione »; titolo troppo generico o largamente comprensivo, che bisogna restringere, riportandosi in una Diocesi degli Abruzzi, dove la materia del mio saggio ebbe vita e svolgimento. Certo, anche nelle altre Diocesi vi fu un eguale stato d'animo, cioè, prima un gran fervore patriottico, ad onta delle disposizioni ecclesiastiche, e poi una crisi spirituale, di carattere tra morale e religioso, che noi studieremo particolarmente, rispetto alla Diocesi di Penne, anzi di una città, che, per la sua storia, è delle meno note della regione abruzzese.

E' risaputo che la Carboneria s'introdusse nella Calabria e negli Abruzzi, prima che in altri paesi del Regno di Napoli. Verso il 1809 v'erano in queste regioni circa trentamila Carbonari. Ma forse non è stato da nessuno notato che il clima storico nel quale essa agiva, era dei più acconci. I disordini che vi avea prodotto il brigantaggio, le repressioni da questo subite anche durante il governo di Gioacchino Murat, inducevano gli uomini a sentimenti di fratellanza e di giustizia, quali appunto erano predicati dalla Carboneria.

Ormai non si discuteva più se fosse legittimo o no il governo del Murat. Le stesse autorità ecclesiastiche lo riconoscevano, sinceramente (1). Si seguiva invece con molta accortezza da loro e dalle autorità civili l'opera dei Carbonari, come pericolosa alla Chiesa e allo Stato.

(1) BERNARDO DELLA TORRE, Vescovo di Lettere e Gragnano, Vicario generale della Chiesa di Napoli: *Lettera al Clero e a' Fedeli della città e diocesi di Napoli*: 12 maggio 1810 (s. t.) e il mio saggio, di prossima pubblicazione: *Gioacchino Murat giudicato da un Vescovo abruzzese*, e, per il periodo precedente, l'altro: *A Penne nel 1807 e nel 1808... da un Re ai briganti*.

L'Arcivescovo di Chieti, Mons. Francesco Saverio Bassi, saputo che a marzo del 1813 era penetrata in un paesello d'Abruzzo la Carboneria, ricordava sì ai parroci del luogo la massima: « *Malum odit lucem* », le due Costituzioni di Clemente XII e di Benedetto XIV contro le adunanze dei Frammassoni, ma ricordava pure il rispetto dovuto alle autorità legalmente costituite », avendo un solenne trattato come quello di Tilsit sanzionato la conquista »; la dottrina di S. Paolo « *Subdite estote praepositis vestris etiam disculis* » e il dovere dei sacerdoti e delle anime cristiane di soffrire, se occorreva, in pace. Ma, è curioso, sembra che egli non desse praticamente molta importanza alla scomunica, ond'erano colpiti i Carbonari, perchè scriveva: « nell'uso bisogna passarci sopra ». Ora, essendo la scomunica una censura ecclesiastica, che priva il cristiano dei beni comuni dei fedeli, ammetteva che i Carbonari potessero agevolmente riacquistare i beni medesimi. Infatti, con animo di padre e di pastore, faceva notare ai suddetti parroci: « Nel Tribunale della Penitenza, quando sono istruiti e sono veramente pentiti e contriti, assolveteli » (2). Qui, nessuno accenno ai complici e ai capi, dei quali, verrà tempo, si dovrà dire il nome, prima che i penitenti siano assolti. Qui, nessuno accenno ad altri doveri, inerenti alla confessione dei Carbonari.

Io non so se i sacerdoti di Orsogna ubbidirono alle ammonizioni di Mons. Bassi, e si guardarono, come allora si diceva, dalla lue carbonica. A me è piaciuto riportare i concetti principali della sua lettera, perchè mostra le condizioni generali in cui si trovava il clero, col succedersi di un Governo a un altro; con l'essersi, non solo introdotta, ma largamente diffusa negli Abruzzi la Carboneria; e nel Teramano per opera dei Delfico. Ne venivano doveri pressochè nuovi, che riguardavano non solo i sacerdoti, ma essendo parroci o avendo cura di anime, i propri filiani.

Quando i preti di Orsogna ricevettero la lettera, non c'era ancora stata la rivolta dei Carbonari nel II. distretto della provincia di Teramo. Essa avveniva un anno dopo. Infatti, Città S. Angelo, Penne e Castiglione Messer Raimondo si mossero il 27 marzo, nella domenica di Passione; Penna S. Andrea, il giorno appresso. A Città S. Angelo, nella chiesa di S. Michele, cantata la Messa, intonò solennemente il « *Te Deum* » il Canonico Domenico Marulli, in-

(2) B. COSTANTINI: *Moti d'Abruzzo dal 1798 al 1860 e il Clero* « Rassegna di Storia e d'Arte d'Abruzzo e Molise ». A. III. F. I. Roma, Tip. delle Mantellate, 1927.

nanzi agli altri uomini del Governo, alla Guardia cittadina e al popolo. A Penne portò per le vie della città la bandiera costituzionale, da tutti festeggiata, Padre Onorato Toro, già frate degli Agostiniani e ora cappellano dei patrioti, dei quali il primo era Domenico De Caesaris. A Castiglione celebrò nella chiesa di S. Rocco e cantò il « Te Deum » il vicecurato Michele De Paulis, mentre due Carbonari incoronavano il gran Maestro della Carboneria (2).

Le vendite con le baracche sono ormai in tutti i paesi, e i fini, a cui tendono, forse largamente conosciuti. Lo si osserva anche dai simboli. A Chieti, il sigillo aveva attorno il motto: « Loge de la parfaite Union »; ad Ortona: « I discendenti di Poppedio », cioè di colui che guidò i confederati nella guerra sociale contro Roma; a Vaci: « I seguaci di Achille »; a Roccamorice: « Trionfo nel popolo di Roccamorice »; a Torre de' Passeri, nella provincia di Teramo: « Scevola con la mano al fuoco »; a Penne: « La filantropia all'Oriente di Penne ».

Così che, fino mediante i sigilli, si manifestava con lo spirito filantropico o repubblicano, una volontà guerriera, l'odio ai tiranni e al trono (4).

Verissimo quindi ciò che scriveva Carlo Alberto dopo i fatti del 1821: « Les carbonari et autres sectaires de cette espèce s'engagent par les serments les plus terribles à la destruction de l'Autel et du Trône; ils ont la haine des princes, ils s'obligent par leurs mêmes serments à les poignarder toutes le fois qu' on le leur commande pour arriver à leurs fins, qui est la république » (5).

Eppure consta che alcune Società erano favorevoli al re Gioacchino; altre invece al Borbone, in odio al Murat, che, riordinata la Massoneria, era capo di tutte le Logge d'Italia. Ciò spiega perchè gli storici non siano d'accordo; e ad esempio, Nicola Castagna, figlio di un audace Carbonaro, abbia scritto che la sollevazione

(3) NICOLA CASTAGNA: *La sollevazione d'Abruzzo nell'anno 1814*; Memorie storiche. Atri, D. De Arcangelis, 1899 e GIOVANNI DE CAZARIS: *Figure abruzzesi del Risorgimento italiano: Domenico De Caesaris e i suoi compagni*, con note, documenti, illustrazioni. Penne, presso l'autore, 1930.

(4) GIOVANNI PANSA: *I sigilli segreti della Carboneria abruzzese*, in « Supplemento all'opera »; « Le monete del reame delle due Sicilie », A. II (1812) N. I, Napoli, Tip. Melfi e Iole, 1912. Id. *Altri due sigilli della Carboneria abruzzese*; Ed. A. II N. 3-4. DOMENICO TINOZZI: *Di un altro importante sigillo della Carboneria abruzzese*. A. II. N. 8-9.

(5) *Gli scritti di Carlo Alberto nel moto piemontese del 1821 a cura di Vittorio Fiorini*. Roma, Società editrice « Dante Alighieri », 1906.

d'Abruzzo ebbe un carattere repubblicano; altri borbonico; e Francesco Guardione (6) che fu monarchico e favorevole al Murat; al quale storico rimarrebbe però a dimostrare due cose: perchè mai, sin dal 1813, il Ministro Giuseppe Zurlo consigliasse al Sovrano di dichiarare tutti soldati gl'infami Carbonari e perchè il Murat, saputo a Bologna la sommossa degli Abruzzesi, facesse punire severamente i capi, tra cui il Marulli; i quali, stabilito un governo provvisorio e innalzato il vessillo dai tre colori: rosso, nero e celeste, come avevano fatto i Carbonari della Calabria citeriore, altro non volevano che la Costituzione. Nelle condizioni, in cui gli Stati italiani si trovavano, era già molto se potevano aspirare ad un governo costituzionale, cioè a libertà fondate sullo Statuto. Nel qual senso bisogna, secondo il pensiero del Rousseau, intendere la Repubblica (7). Essi congiungevano al sentimento umanitario della Massoneria il sentimento nazionale.

La Curia romana non poteva favorire la nuova setta e, come aveva condannato i Frammassoni, così condannò i Carbonari. Le bastò conoscere i programmi, i riti e i discorsi di queste Società e d'altre affini, per combatterle. L'editto del Cardinal Consalvi, Segretario di Stato di Pio VII, pubblicato col nome del vice-Segretario (il Cardinale Pacca) il 15 agosto 1814, riguarda i Carbonari dello Stato pontificio e ricorda, per dimostrare la continuità degli insegnamenti della Chiesa, le Costituzioni di Clemente XII e Benedetto XIV contro « queste infernali conventicole »: l'una del 27 aprile 1738, l'altra del 18 maggio 1751. La Chiesa, per mezzo dei Vescovi, se ne valeva per tutti gli Stati e, come abbiain veduto, anche l'Arcivescovo di Chieti le richiamava alla memoria dei sacerdoti d'Orsogna. Ma, cautamente diceva loro: « Che vi posso io consigliare in un affare tanto geloso? » Il Governo di Gioacchino Murat, esaltato come Generale e come Sovrano, vigeva ormai da sei anni, e si poteva considerare legittimo. Contro i Carbonari, divenuti una forza, non si poteva nè parlare, nè agire senza grave pericolo. Oltre i magistrati e in generale le persone colte, ne face-

(6) FRANCESCO GUARDIONE: *Gioacchino Murat in Italia*. Firenze, Le Monnier, 1916.

(7) *Memorie sulle Società segrete dell'Italia meridionale e specialmente sui Carbonari*. Traduzione dall'inglese di Anna Maria Cavallotti. Roma, Società editrice « Dante Alighieri », 1904. PELLEGRINO NICOLLI: *La Carboneria in Italia*; Edizioni Cristofari, Vicenza, 1931, e ANTONIO PANELLA: *Le sette segrete in Italia*, in « Il Marzocco », Firenze, A., XXXVI, N. 43.

va parte, spontaneamente o no, il basso clero, « che formava la parte democratica e rivoluzionaria della Società ». Appresso vi appartennero i peggiori elementi, necessari pur essi alle sette, perchè, all'occorrenza, sono i più audaci. Chi dunque poteva rispettare le leggi, le disposizioni ecclesiastiche, se non lo facevano neppure i preti, che avrebbero dovuto darne l'esempio? Che disordine quindi nelle coscienze! Che sovvertimento delle leggi stesse! A ragione la Chiesa si mostrava severa e colpiva gli associati alla Carboneria con pene spirituali e anche materiali, quando erano ecclesiastici.

Guglielmo Pepe, con un linguaggio assai mordace, in una nota della sua « Relazione al re Ferdinando I » (8), osserva che un tempo la Chiesa, lungi dallo scomunicare i Carbonari, « faceva predicare da' monaci e da' preti che bastavano i segni carbonici, perchè S. Pietro aprisse le porte del Paradiso ». La verità è che la Chiesa non ammette, nè tollera le Società segrete, e quando si accorge del fine che hanno, di turbare o riformare con atti di ribellione gli ordinamenti civili e religiosi, grida al pericolo. La verità è che la Carboneria, come ingannò Gioacchino Murat, lasciandogli credere che fosse al suo servizio e a lui favorevole, nel nome di Gesù Cristo « Gran Maestro della Carboneria », com'era della Massoneria, ingannò sulle prime la Chiesa e coloro che ne facevano parte. Ma alcuni riti carbonici, le eresie, contenute in certe preghiere dei Carbonari, erano cose troppo manifeste per potersi considerare con leggerezza. Chi, a tacere di altro, conosce i documenti pubblicati dal prof. Augusto Pierantoni, sa che nello Stato pontificio v'erano Carbonari, i quali pensavano di farne dono... all'Austria (9).

La Chiesa, nel proprio Stato, poteva far uso di mezzi gravissimi per punire i colpevoli. Nel Regno di Napoli e altrove i mezzi erano, al paragone, limitati. Mandato a morte Gioacchino Murat, che aveva nella sua vita destato non pochi entusiasmi e acceso invano, coi suoi propositi, nazionali speranze, i Carbonari non ebbero, come credevano, sostegni e favori dal re Ferdinando: li combattè anzi apertamente, impedì le adunanze o « le conventicole ». C'erano i Carbonari; ma nè vendite, nè baracche, e costituivano

(8) *Relazione del Generale Guglielmo Pepe al Re Ferdinando I, scritta in Londra nel 1821.* Dalla stamperia di Crapelet.

(9) *I Carbonari dello Stato Pontificio ricercati dalle inquisizioni austriache nel Regno Lombardo-Veneto (1817-1825).* Documenti inediti pubblicati dal prof. Augusto Pierantoni, Vol. 2. Società editrice « Dante Alighieri », Roma, 1910.

sempre un pericolo, anche pel Borbone. Il quale, sin dal 1815 pensava a un Concordato con la Chiesa, come a un provvido mezzo di governo; e la Chiesa non meno. Difatti, « in forza del trattato concluso il 16 febbraio 1818 fu ristabilito il foro ecclesiastico per le discipline dei chierici, e delle cause (benchè tra laici) che il Concilio Tridentino chiamò ecclesiastiche; la facoltà di censura ne' Vescovi contro qualunque trasgredisse le leggi della Chiesa ed i suoi canoni, la facoltà de' Vescovi d'impedire la stampa o la pubblicazione de' libri giudicati contrari alle sacre dottrine » (10). Come si vede, c'è anche in questo quanto riguardava la Carboneria. I due poteri si aiutavano a vicenda, a suo danno; ciascuno coi propri mezzi.

* * *

Nel 1818, n'avesse fatto domanda Mons. Domenico Ricciardone, novello Vescovo di Penne e Atri, oppur no, alla Santa Sede, il Cardinal Di Pietro, Maggior Penitenziere della Sede Apostolica, gli accordava, tra le altre facoltà, questa: di assolvere coloro che avevano dato il nome alla setta dei Frammassoni e a qualsivoglia altra setta, oppure di nuovo glielo dessero. Era a loro fatto obbligo di abiurare l'eresie e promettere con giuramento di ubbidire alle Costituzioni di Clemente XII e Benedetto XIV sulle Società segrete. Dovevano altresì denunciare la setta, i suoi precetti e i complici, tolto il caso che il penitente temesse dalla denuncia il pericolo della vita o un grave male. Nel qual caso egli doveva promettere di farlo, appena era certo di nulla temere (11).

Non occorre dire che la facoltà data al Vescovo di assolvere i Carbonari nella confessione era accordata subordinatamente ai Vicari vescovili e ai sacerdoti delle Diocesi di Penne e Atri. Nè occorre aggiungere che il provvedimento doveva essere generale e risalire a tempo più lontano. Ma che accadde? L'obbligo di denunciare i complici, con speciali condizioni e « pro bono publico », pesava ai penitenti: temevano di averne danno, e non c'era mezzo o ragione che valesse a persuaderli del contrario. Così, molti Carbonari non si confessavano più; e non lo facevano per opporsi alle

(10) PIETRO COLLETTA: *Storia del Reame di Napoli*. Tomi 4: Losanna, Tipografia Bonamici e C., 1847; e DOTT. ORESTE DITO: *Massoneria, Carboneria ed altre Società segrete nella Storia del Risorgimento italiano*. Torino, Roux e Viarengo, 1905.

(11) Documento I.

leggi della Chiesa, ma per timore (12). Del resto il precetto pasquale era generalmente osservato da pochi fedeli e il loro nome notato nei registri della parrocchia, anche agli effetti civili.

Il timore era giustificato. Quei che tradivano i compagni, svelando i segreti della setta, erano severamente puniti. E poichè non si poteva stare a lungo senza infamia o rimorso, lontano dalle pratiche religiose e rinunciare al culto esterno, accadeva che il mantenimento del segreto andava congiunto con l'ipocrisia. Un'istruzione carbonaria dice così: « Due cose son necessarie per andare con passo sicuro sulla via piena di pericoli: dovete mostrarvi semplici come le colombe ed essere prudenti come i serpenti. I vostri padri, i vostri figli, le vostre mogli stesse non devono penetrare il segreto racchiuso nel vostro petto e se a più facilmente deludere l'occhio scrutatore vi piacesse frequentare sovente la confessione, siete per diritto autorizzati a conservare un silenzio assoluto su queste cose. Vi è noto che il minimo tradimento, il minimo indizio porto nel tribunale di penitenza od altrove può aver per conseguenza gravi calamità, e che chiunque tradisse volontariamente o involontariamente scrive la propria condanna di morte » (13).

Erano timorati di coscienza quei Carbonari che amavano confessarsi con sincerità, ma senza sottostare a certi obblighi penosi.

Con ottimo consiglio il Vescovo Ricciardone supplicò la Sacra Penitenzieria che fossero dispensati dalla denuncia e fossero a questo modo richiamati « all'ovile di Gesù Cristo ». Alla lettera del Vescovo, inviata l'11 giugno 1820, il Cardinal Di Pietro il 7 luglio rispondeva che, fattane relazione al Papa, non si potevano esimere i Carbonari dall'obbligo di denunciare i complici.

Dal 1818 al 1820 le disposizioni della Chiesa non sono punto mutate, nè si muteranno in appresso. I penitenti dovevano dire il nome dei complici e potevano rimanere tranquilli. « S'era provveduto abbastanza alla loro sicurtà nell'obbligo della denuncia »: rispondeva, a nome del Pontefice, il Cardinal Di Pietro.

Erano tristi giorni quelli, pieni d'ansie e di fremiti. Alla notizia che la rivoluzione aveva trionfato nella Spagna, s'era solle-

(12) Documento II.

(13) GIUSEPPE SERASTIANO PELCZAR: *Pio IX e il suo pontificato*. Versione italiana sulla seconda edizione polacca. Vol. 3. Torino, Berruti, 1909.

All'accettazione di nuovi membri nelle vendite carbonarie si fingeva persino la scena della crocifissione del traditore. Cfr. *Constitutions et Organisation des Carbonari par Saint-Edme*, Paris, 1821.

vata Nola, e a capo della sommossa, il prete Meneghini. S'erano sollevate varie provincie del Regno: si sollevò Napoli. Il 6 luglio il Re prometteva la Costituzione...

Se è lecito avvicinare, per l'ordine di tempo, a fatti sì gravi un fatto lieve, il 7 luglio, come s'è detto, il Cardinal Di Pietro rispondeva al Vescovo di Penne nei termini esposti. Si direbbe che la Santa Sede fosse inflessibile, severa proprio ora. Parve un eccesso, e però il Ministro degli Affari ecclesiastici (G. Troise) il 20 dicembre 1820 indirizzava una circolare all'alto clero perchè non si negassero i conforti religiosi ai Carbonari: cioè a quelli che non volevano sottostare alle disposizioni della Chiesa. « È tempo — aggiungeva — di abiurare gli errori in cui siamo caduti circa questa Società, il cui scopo non è più un mistero, perchè essendo tanto diffuse, nessuna classe di cittadini può ora ignorare gli scopi delle loro riunioni. Essi lavorano per ottenere quella Costituzione che fu solennemente riconosciuta e giurata da Sua Maestà, quella Costituzione che nel suo 12° articolo riconosce solamente la religione de' nostri padri, della Chiesa cattolica apostolica romana, che sarà sempre la nostra... » (14).

Era sincero il Governo nel dare questi giudizi? Oppure l'opera sua era ispirata da timori e preoccupazioni di carattere politico? Si pensi: per tutto il Paese v'erano, secondo il Colletta, 642.000 Carbonari, e secondo La Farina, 800.000. Anche le donne, col nome di « giardiniere », formavano particolari vendite. Conveniva ora al Governo blandirli, assecondarne gl'intenti. Condizione sempre pericolosa per un Sovrano, e umiliante; dalla quale, in un modo o in un altro, si doveva uscire. Non poteva uscirne da solo, con forze proprie, Ferdinando I. Vi provvide il Principe di Metternich con la riunione di Oppau, e poi di Lubiana, del gennaio 1821. Giovarono soprattutto le condizioni che si ebbero, poco tempo dopo, oltre che nel Regno di Napoli, nel Piemonte, nello Stato pontificio e altrove. Fu una serie di delusioni e di sconfitte. Anche a Teramo s'era costituita « L'Unione patriottica per lo Stato romano »; in apparenza per opporsi ai regnicoli che miravano ad occupare lo Stato pontificio; in realtà per estendere il movimento rivoluzionario: ma il piano, iniziato nel febbraio 1821, falliva miseramente sin dal

(14) ORESTE DITOG op. citata. Divinangelo De Marco, scrivendo il 17 ottobre 1821 da Basciano al Vescovo di Penne dello stato di quella parrocchia, gli osservava che, come pel passato, col favore di alcuni, « si aiutavano i settarj per opprimere le Chiese e gli Ecclesiastici, o i Secolari che non fecero parte della proscritta loro Società, e che essi chiamavano pagani o lupi... ». (Dall'Archivio vescovile).

principio (15). La Chiesa, intanto, riprendeva o mostrava di ritenere le sue posizioni, quando il 13 settembre 1821, per mezzo di Pio VII, con la bolla « *Ecclesiam a Jesu Christo* » tornava novellamente a suo modo contro i Carbonari e proibiva, sotto pena di scomunica, di appartenere alla loro Società (16).

Di questo grave stato di cose ci dà testimonianza un'altra lettera del Vescovo Ricciardone, scritta il 10 aprile 1821 (17), quando la guerra contro gli Austriaci aveva avuto esito così infelice per l'esercito napoletano e più pei liberali del Regno. I preti, i frati, sino i parroci, senza curarsi delle censure ecclesiastiche, in cui erano incorsi con l'essere appartenuti alla setta dei Carbonari, celebravano la Messa e amministravano i Sacramenti. Era un dolore pel Vescovo, tanto più grande, perchè i mezzi da lui usati per preservali dal contagio o per richiamarli sul retto sentiero, gli furono impediti dall'Intendente della Provincia con minacce, dai settari e fino dal Segretario di Stato, talchè fu posto sotto la sorveglianza della Polizia.

Sono cose queste nuove o sembrano tali. Si spiega che i settari minaccino un Vescovo che vuol fare il suo dovere; ma perchè l'Intendente minacciò pur lui? E come un Segretario di Stato va d'accordo coi Carbonari? Accadeva tutto questo per politica necessità. Non si può pensare altrimenti. Lo prova la circolare del Ministro degli Affari ecclesiastici. Non tarderà molto, e i Carbonari, stimati « fior » di patrioti, avranno la peggio e saranno sconfessati.

La lettera del Vescovo Ricciardone partì per Roma, tornò con la risposta a fianco. Il Vescovo, avuta la facoltà, per un anno, di assolvere nelle sue Diocesi così dalle censure come dalle pene ecclesiastiche i Carbonari, la trasmetteva ai sacerdoti « *benvisi* ».

Dovevano i penitenti abiurare dinanzi al confessore la setta e le sue eresie e consegnargli i libri, i manoscritti relativi, che il confessore doveva, alla sua volta, far avere all'Ordinario. Il penitente aveva l'obbligo di denunciare quanto prima il nome di quelli, che tra i settari avevano avuto gradi. I preti, divenuti irregolari per la violazione delle censure, fosse occulta o no l'irregolarità, n'erano dispensati o sciolti a condizioni ben diverse. I preti, infetti della

(15) ORESTE DITO: op. citata, e « *Memorie sulle Società segrete ecc.*: op. citata.

(16) GIUSEPPE SEBASTIANO PELCZAR: op. citata, e Documento IV.

(17) Documento III.

« lue carbonica », che avevano dato scandalo al popolo cristiano e s'erano mostrati indegni del loro ufficio o ministero; se parroci, erano sospesi dalla cura e dal beneficio parrocchiale, e della rendita era lasciato loro il bisognevole per l'esistenza. Fatto il processo canonico e riconosciuti rei, erano privati dell'ufficio e del beneficio. Se canonici e beneficiati, erano sospesi dall'ufficio e dal beneficio, e veniva rilasciata loro una parte delle rendite pel sostentamento; ma fino a quando non avevano dato prova di dolore e riparato lo scandalo, non potevano riavere nè l'ufficio, nè il beneficio. Alle stesse condizioni i semplici sacerdoti erano sospesi dalla celebrazione della Messa.

Le pene dunque vennero, e gravi; e almeno pel clero dovè applicarle il Vescovo Ricciardone.

Anche di casi non contemplati, per così dire, nel Concordato, si ebbe un certo numero nelle Diocesi; e il Vescovo, di conseguenza, provvide, secondo il bisogno, e ricorse alla Santa Sede per le opportune facoltà. Scriveva quindi al Pontefice: « B.mo Padre: L'odierno Vescovo di Penne ed Atri, nel regno di Napoli, creatura u.ma della Santità Vostra, devotamente le rappresenta, come la stessa Santità Vostra fin dalli 30 maggio del 1818 degnossi concedergli per mezzo della Sagra Penitenzieria un foglio manoscritto di facoltà specialissime per quei Casi soltanto, *qui ante subscriptum Concordatum evenerunt*, delle quali facoltà ha il Vescovo Oratore ottenuto da V.ra B.ne la cōferma negli anni appresso, ed ultimamente sotto il 29 di maggiō prossimo passato (18).

Ora presentandosi giornalmente al Vescovo Oratore casi avvenuti dopo il Concordato; e stante la suddetta limitazione, stimando di non potersi avvalere con sicurezza di coscienza delle facoltà suddette, tuttochè confermate dopo il Concordato medesimo; quindi per la tranquillità della propria, e altrui Coscienza supplica umilmente la Santità Vostra, acciò per organo della stessa Sagra Penitenzieria si degni dichiarare, che le dette facoltà specialissime sieno estese anche ai casi avvenuti *post subscriptum Concordatum*.
Che etc. ».

Essendo la risposta stata questa: che il Vescovo doveva rivolgersi alla Santa Sede caso per caso, si vede chiaro che le forme o le specie di trasgressione delle leggi ecclesiastiche erano varie, e

la Sacra Penitenzieria amava studiarle e definirle partitamente (19). Invece, rispetto ai sacerdoti iscritti alla Carboneria aveva rimesso al Vescovo il modo di punirli, e stabilito le norme.

Via via gli stati d'animo prodotti dalla Massoneria e dalla Carboneria dovettero chiarirsi; e si ebbero quelle crisi spirituali, che non possono mancare nei cristiani veri o nei cattolici, a meno che non siano induriti nel male. Così fa piacere osservare che nel 1822 « Primo Assistente » nella Confraternita del Rosario era Domenico De Caesaris, il Carbonaro del '14, il ribelle del '20, il comandante delle milizie pennesi nella guerra disavventurata del '21 (20). Stupisce invece che il Governo napoletano non perdonò mai ai Carbonari del '20. Purtroppo, con una sottigliezza finissima, si distinse tra i moti del 1820 e quelli del 1821. Cattivi, riprovevoli gli uni; buoni, plausibili gli altri, perchè li avea voluti e secondati, se non il Re, suo figlio: il Duca di Calabria. Ma la distinzione non salvò forse nessuno, perchè non si giunge al '21 senza essere passati per l'anno precedente, che fu, come gli altri, di preparazione e nei quali il sentimento cristiano rimase, per opera della Carboneria, non poco mortificato. L'abbiam veduto dai casi esposti, relativi alla Confessione e ai penitenti.

Il Governo non dimenticò mai i Carbonari, di qualunque età fossero. Se doveva dar loro un ufficio, un impiego, esigeva le « note » politiche, e si rivolgeva quindi agl'Intendenti, ai Vescovi e ad altre Autorità per averle. I Vescovi ne erano annoiati, tanto più che le informazioni, invece di rimanere segrete, erano risapute dalle stesse persone cui si riferivano, con grave offesa della loro dignità sacerdotale. Forse non a torto essi erano chiamati le spie del Governo. Il Concordato, nella maniera com'era stato redatto e voluto dalle due parti, produceva questi effetti. Onde il 27 febbraio 1845, rispondendo il Vescovo Ricciardone al Presidente della Giunta della Istruzione pubblica, che gli chiedeva notizie del medico Vincenzo Gentili (21), gli dava le informazioni necessarie, e aggiungeva: « Mi

(19) Documento V.

(20) V. il mio libro: *Figure abruzzesi del Risorgimento italiano*, ecc.

(21) « So che D. Vincenzo Gentili di Penne adempie in ogni anno al S. Precepto Pasquale; il che ne' tempi correnti esclude la taccia di condotta immorale ed irreligiosa. Egli da 20 e più anni esercita l'arte salutare e come Medico e come Cerusico. Attualmente è medico condottato di questo Comune, ma con poca fortuna ». Così rispondeva il Vescovo. Noi aggiungiamo che il Gentili è autore di un « Quadro della Città di Penne » (Napoli, 1832) e di un ampio studio su « L'acqua ventina et virium » (Id., 1833). V. GIOVANNI DE CAESARIS: *Medaglion abruzzesi*, « La Fiorita », Teramo, 1912.

permetterà V.ra Ecc.za Ill.ma che io con la sincerità, che è propria del carattere episcopale le manifesti, che l'incarico di riferire su la condotta morale e religiosa de' miei diocesani è per me il più gravoso, il più molesto, perchè nella presente generale corruzione di costume e trascurazione nelle pratiche esterne di Religione (che ne pensano i « *laudatores temporis acti?* ») posso assai di rado dare un attestato favorevole per coscienza, perchè, malgrado la riserva segnata dallo incarico, e duplicata nel rapporto, pure mi costa per costante esperienza di ventisette anni di Vescovato, che tutti li miei rapporti contrari sono venuti a conoscenza delle parti interessate, e non poche amarezze ed anche insulti ho dovuto soffrire: perchè infine è assai rincrescevole per un Vescovo manifestare con carte che restano, li difetti de' propri figli, li quali perdono così la confidenza, fiducia ed amore che debbono al Pastore, e lo accagionano della perdita di un impiego, o di un lucro, che speravano. Dietro queste considerazioni io prego V.ra Ecc.za R.ma di non darmi simili incarichi o permettermi che io non risponda tutte le volte che non posso rispondere favorevolmente. Nè la mancanza della mia risposta lascia alcun vuoto, perchè so che simili informi si commettono simultaneamente ai Vescovi e alle Autorità della Provincia.

Adempio così al riscontro chiestomi con riverito suo foglio del 19 corr., ecc. ».

Direi che questa lettera giustifichi, in certo modo, la riluttanza dei Carbonari a dichiarare, nella confessione, il nome dei Capi e altro, e giustifichi insieme il buon volere del Vescovo nel richiamarli all'ovile di Cristo. Non cessò mai la Chiesa rinnovare le sue pene spirituali contro i Carbonari e i Frammassoni: contro questi ultimi lo fecero particolarmente Pio IX e Leone XIII. Ma, è curioso, la Sacra Penitenzieria con « responso » del 4 agosto 1876 ricordava che erano scomunicati con scomunica riservata al Papa: « *duellantes, Massones et Carbonarios* » (22). Ciò fa supporre che i Carbonari viveano ancora, e la Chiesa si prendeva pensiero di richiamarli a sè, a penitenza.

Questi erano i tempi, in cui Mons. Domenico Ricciardone compì l'opera sua di Vescovo, e questi i deplorabili sistemi di governo. La sua memoria è congiunta principalmente alla rivolta pennese

(22) JOSEPH FERRARI: *Summa Institutionum Canoniarum*. Genuae, Ex Typographia archiepiscopali, 1894.

del 1837. Ne diminuì con cristiano coraggio gli effetti e se non poté ottenere che il Sovrano perdonasse almeno la città, gli bastò averlo più volte cercato. Dal Re ebbe per la sua condotta il titolo di Commendatore dell'Ordine di Francesco I; dal popolo, ciò che più conta, la riconoscenza (23). Venuto in giovanile età a Penne dalla vicina Chieti, l'amò quanto la città natia. Canonico Teologo, Arcidiacono e poi, per circa trent'anni Vescovo, dal 1818 al 1845, molte cose ebbe a ricordare durante il suo ministero. Non dimenticò mai la rivolta. Il suo ricordo sopraffece le memorie della Carboneria cittadina e diocesana, che tanto dolore gli aveva dato, per gli effetti civili e religiosi. La prova del suo sentire è nei documenti che abbiamo illustrato e riportato: ma niuno sa che nel 1848, venute meno le promesse del Re e la città essendo turbata ogni giorno da dimostrazioni di carattere repubblicano, il suo ritratto era dai « demagoghi » pubblicamente sfregiato (24). I Carbonari peggiori del '20 e del '21 lo minacciarono vivo, come fecero alcuni rivoltosi del '37; i « demagoghi » del '48 e del '49 l'offesero morto; se la prendevano con la sua figura, insultavano la sacra memoria di lui. Colpa di uomini esaltati e volgari, ma anche dei Principi, che fossero i Borboni o, volgendo lo sguardo lontano, Francesco IV, Duca di Modena, i tempi stessi peggiorarono, con l'essere fedifraghi e spergiuri.

GIOVANNI DE CAESARIS.

(23) V. il mio libro citato: « *Figure abruzzesi del Risorgimento italiano* », e il mio articolo: *Penne e la rivolta del 1837* in « *Il popolo di Roma* », A. VII, N. 210 (Settima edizione).

(24) Dall'Archivio di Stato, di Teramo.

DOCUMENTI (1).

I.

Michael Miseratione Divina Episcopus Albanen S. R. E. Cardinalis De Petro SS.mi D.ni Papae, et Sedis Apostolicae Major Paenitentiarius.

Cum ss.mus D.nus Noster Pius Papa VII habita praesertim superiorum temporum, et circumstantiarum ratione nonnullas peculiare Facultates ad consulendum Animarum saluti per Organum S. Paenitentiarie Regni Utriusque Siciliae Episcopis benigne elargiri decreverit: Nos Sanctitatis Suae voluntati obsequentes, de speciali, et expressa Apostolica Auctoritate ab eodem SS.mo D.no tributa, Vobis Ven. in X.to Patri Dominico Ricciardone Episcopo Pennen, et Atrien. praeter Facultates in Folio Typis impresso contentas, infrascriptas quoque communicamus, quibus ad Annum a data praesentium computandum, et pro iis dumtaxat casibus, qui ante subscriptum Concordatum evenerunt, sive per Vos, sive per Vestrum Vicarium Generalem, etiam extra Sacramentalem Confessionem, in Vestra Diocesi aliaque, quae fortasse in posterum conjungetur, uti licite, et libere valeatis, easque Confessariis a Vobis approbatis concedere, vel in casibus particularibus, vel ad tempus Vobis benevisum, possitis, qui tamen iis pro Foro Conscientiae tantum, et in actu sacramentalis Confessionis uti poterunt.

XIV. Dispensandi in Utroque etiam Foro ab Irregularitate eos Sacerdotes, qui non habita ratione suspensionis iisdem a legitimo Superiore inflictae Missam celebrarunt.

Praeterea, ut conceditarum Vobis Ovium saluti uberius consulere possitis, de eadem speciali, et expressa Apostolica Auctoritate, sequentes quoque Facultates concedimus, quibus etiam sive per Vos, sive per Vestrum Vicarium Generalem, aut Confessarios, ut supra, ad Annum pariter uti possitis.

II. Absolvendi eos, qui Sectae Des Francs Maçons, aliisque quibuscumque Sectis nomen dederunt, aut deinceps, quod Deus avertat, dabunt, proe-

(1) Dall'Archivio vescovile di Penne.

scripta taeresum abjurazione, et imposita obligatione promittendi per juramentum, se Constitutionibus Clemen: XII, et Bened. XIV de Clandestinis Sectis obtemperaturos, et adjecto Onere Sectam, eius Consilia, et Complices accurate denunciandi: excepto casu in quo poenitens ad denunciandum adduci non possit, quod aut Vitae periculum, aut grave damnum metuendum ei sit, si denunciaret; qui tamen casus, si incidat, promissio ab eo exigenda erit se eam obligationem adimpleturum, ubi primum absque eius periculi, aut damni metu id possit.

Datum Romae in S. Paenitentiarum die 30 Maji 1818.

Michael Cardinalis de Petro Major Paenitentiarum.

Supradictas omnes, et singulas Facultates, servata in omnibus illarum forma, ac tenore, ad alium annum a die earum expirationis computan, benigne prorogamus, ac confirmamus. Die no. Maji 1819.

Michael Cardinalis de Petro Major Paenitentiarum.

Singulas praefatas facultates, benigne sic annuente SS.mo D.no Pio Papa VII, juxta illarum formam et tenorem, ad alium annum Ap.lica expressa Aucte benigne confirmamus: hac die 7. Julii 1820.

Michael Cardinalis de Petro Major Paenitentiarum.

Praefatas facultates sub iisdem legibus, et conditionibus ad alium Annum benigni prorogamus. Hac die 29 Maii 1821.

R. Mazio S. P. Corrector.

M. Trincia S. P. Sec. rius.

II.

Eminenza R.ma

Umilio a V. Eminenza R.ma due fogli di facoltà specialissime accordatemi, e siccome queste sono già spirate, imploro dall'Eminenza V.ra R.ma l'opportuna proroga, e se si volesse degnare accordarla ad Triennium io gliene sarei infinitamente tenuto, e ciò per non incomodarla continuamente, e per esimermi io dalla pecca di rimetterle dette carte per Posta, col pericolo che si possono sperdere. In ogni modo mi uniformerò ciecamente alle sue savie disposizioni.

In questa circostanza debbo altresì rassegnare a V. Eminenza R.ma che tra le sudette Facoltà vi è quella di poter assolvere i Penitenti che sono appartenuti a Società Secrete, avendomi prescritte delle condizioni da osservarsi all'uopo.

Tra queste vi è l'obbligo di denunciare i Complici. Questa circostanza fa molto peso ai penitenti; credono, sebbene senza fondamento, che col dinun-

ciare i complici, possano essere angustiati. Sono inutili tutt'i mezzi per persuaderli in contrario, e neppure vogliono condiscendere ad obbligarli di denunciare a miglior tempo. Ne ho un numero bastante di essi in queste due mie Diocesi i quali amano piuttosto di vivere lontano dal Sacramento della Penitenza, che denunciare i Complici. Eminenza R.ma, posso assicurarla che il fine de' medesimi non è di opporsi alle leggi della Chiesa: ma sono unicamente trattenuti da un panico timore, che credono poter ad essi sovrastare in ogni tempo. Io sono addoloratissimo dal vedere tanti individui alla mia spiritual cura affidati, allontanarsi dal Sacramento della Penitenza; supplico perciò vivamente l'Eminenza V.ra R.ma volersi compiacere dispensarli dall'obbligo della Denuncia; e così procurare tutte le vie per ritrarli all'Ovile di Gesù Cristo. Le bacio intanto con umile rispetto il lembo della Sacra Porpora.

Di V. Eminenza R.ma. Penne li 11. Giugno 1820.

Umiliss.o, devotiss.o servo vero
Domenico Vesc.o di Penne, ed Atri.

A S. Eminenza R.ma Sig. Cardinale Penitenziere Maggiore - Roma.
Sacra Paenitentiarìa, facta relatione SS.mo D.no N.ro Pio Papa VII. novae Episcopi Oratoris Instantia pro facultate eximendi in expositis casibus ab obligatione denunciationis, de mandato Eiusdem Sanctitatis Suae respondet — *Non expedire* — Nam in facultate Episcopo concessa absolvendi eos, qui Sectis hujusmodi sunt addicti, satis provisum fuit eorum securitati in obligatione denunciationis. Datum Romae in S. Paenit.ria die Julii 1820.

Michael Card. de Petro Major Paenitentiaris

J. Pio S. Paen.riae Sec.rius.

III.

Col più vivo dolore dell'animo mio debbo rassegnare a V. E. R.ma che le lagrimevoli circostanze incorse in questo Regno han trascinato una non piccola parte del popolo ad iscriversi alla Setta detta de' Carbonari, o sedotta da vane lusinghe, o intimorita da minacce. Nel numero di questi sconsigliati si trovano molti Ecclesiastici si Secolari, che Regolari, e tra essi più Parochi, che da me si presentano alla giornata per gli opportuni spirituali rimedj. Questi non curando le Censure Ecclesiastiche han continuato le Funzioni con celebrare la Messa, ed amministrare i Sacramenti, e quindi son restati irregolari. I temperamenti da me adottati per preservare dal contagio specialmente gli Ecclesiastici, o per richiamarli travati, mi furono impediti dall'Intendente della Provincia con minacce, da settarj, e dal Segretario di Stato, sino ad essere posto sotto la sorveglianza della polizia.

Imploro dall'Eminenza V. R.ma, che si degni illuminarmi se colla facoltà specialissima concessami da codesta Sacra Penitenzieria ad annum di assolvere gli ascritti a Società segrete dalla scomunica riserbata alla S. Sede, s'intenda concessa anche la facoltà di riabilitare i Sacerdoti incorsi nella detta Censura, e nella irregolarità per la violazione di essa, all'esercizio del loro Ministero. E qualora quest'ultima non s'intenda concessa, imploro dall'E. V. R.ma di accordarmela. Le bacio intanto con profondissimo rispetto il lembo della Sacra porpora.

Di V. E. R.ma

Penne, li 10. Aprile 1821.

Umilis.o, devotis.o servo vero

Domenico Vesc.o di Penne, ed Atri.

A Sua Eminenza R.ma

Sig. Cardinale Penitenziere Maggiore - Roma.

Sacra Paenitentiaria de speciali, et expressa Ap.lica Auctoritate Ven. in X.to Patri Episcopo Pinnen, et Atrien Oratori, eiusque Vicariis Generalibus facultatem ad Annum dumtaxat duraturam concedit cum potestate illam communicandi etiam per idem tempus Parochis, et Confessariis ipsi Benevisis absolventi intra fines Diocesis eos omnes, qui enunciatae Sectae aliisque similibus nomen dederunt, a Censuris, et Paenis Eccles.cis idcirco incursis, postquam tamen paenitens a Secta se separaverit, Sectam ipsam, ac haereses, si quibus adhaeserit, coram absolvente abjuraverit, libros ac manuscripta Sectam respicientia, si qua apud se habent eidem absolventi consignaverit, transmittenda ad Ordinarium quamprimum tuto poterit, ac verae paenitentiae signa exhibuerit. Injuncta pro modo culparum congrua paenitentia salutari, cum obligatione denunciandi etiam per medium Absolventis eidem Ordinario cum primum poterint absque metu periculi vitae, aut alterius gravis damni eos, quos ipse paenitens inter Sectarios gradum aliquem obtinuisse noverit, aliisque injunctis de jure injungendis; et cum Sacerdotibus aut in Sacris Constitutis super occulta Irregularitate ex violatione dictarum Censurarum contracta, pari Ap.lica Auctoritate misericorditer dispensandi: pro dispensatione autem super Irregularitate, quae occulta non sit, eadem S. Paenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem in Utroque Foro per idem enunciatum tempus, simili Ap.lica expressa Auctoritate benigne impertitur. Quo vero ad rationem tenendam ab Episcopo Oratore cum Parochis, Canonicis, Beneficiatis, ac simplicibus etiam Praesbyteris Carbonaria lue infectis, qui verbo, et facto Scandalum ingens X.ano Populo intulerunt, indignosque plane se ostenderunt, qui Sacris Ministeriis vacarent, Ap.lica haec Paenit.ria Tridentino Synodi Decreto innixa Sess. 24. Cap. 10 de reform: ubi ampla

Episcopis puniendi potestas traditur quo morum emendatione, ac Diaecesis Suae utilitate; hunc Ei agendi modum suggerit, ut hujusmodi quidem Parochos ab Animarum Cura, et Parochiali Beneficio interim suspendat, aliqua reddituum parte eis assignata ad sustentationem: dende vero canonico processu instituto, eorundemque reatu legitime comprobato, eosdem ab Animarum Cura omnino removeat, et Parochiali Beneficio omnino privet: Canonicos autem, aliosque Beneficiatos ab Officio, et Beneficio suspendat, aliqua itidem reddituum portione eis ad sustentationem attributa; idque donec indubia dederint paenitentiae signa, adeo ut illata gravissima scandala condigne reparaverint; Simples demum Presbyteros a Divinis Officiis pariter suspendat, donec eadem dederint Conversionis suae argumenta; quae si revera exhibuerint, poterit tunc Episcopus, si ita expedire judicaverit, suspensione sublata, eosdem Officiis, ac Beneficiis etiam suis benigne restituere. Datum Romae in S. Paenitentiarum, die 17 Aprilis 1821.

J. B. Bussis. P. Regens

J. Pio S. Paenitentiarum Sec. rius

Ven. in X.to Patri Ep.o Pinnen, et Adrien. Ori Salutem, et sinceram in D.no Charitatem.

IV.

Beatissimo Padre

Il Vescovo di Penne ed Atri nel Regno di Napoli Creatura Umilissima della Santità V.ra ossequiosamente rappresenta come essendogli state dalla stessa S. V. concesse ad tempus specialissime Facoltà di assolvere li settarii, e specialmente li così detti Carbonari, sicchè tali Facoltà vanno a spirare nel dì 17 del prossimo aprile, perciò supplica V.ra B.ne a degnarsi prorogargliele per un altro anno, occorrendogli sovente il caso di doversene avvalere. Che etc.

Sacra Paenitentiarum de speciali et expressa Ap.lica Auctoritate Ven. in X.to Patri Ep.o Oratori facultatem ad totum currentem annum duraturam concedit intra fines suae Diocesis absolvendi sive per se, sive per suum Vicarium Generalem etiam extra Sacramentalem Confessionem, sive per Confessarios specialiter reputandos, sed in actu Sacramentalis Confessionis a Censuris incursis illos qui Carbonariae Sectae nomen dederunt, postquam tamen a Secta se separaverint, Sectam ipsam, atque haereses forsan admittas in manibus absolventis abjuraverint, libros, manuscripta, ac signa Sectam respicientia, siqua apud se habeant, eidem absolventi, ad Ordinarium caute transmittenda tradiderint, ac verae paenitentiae signa exhibuerint. Firma obligatione denunciandi eos omnes de quibus in S. Praecipimus Bulla Eccle-

siam a Jesu X.to contra hujusmo: sectarios editae. Injuncta singulis pro modo culparum gravi paenitentia salutari cum frequentia Sacramentalis Confessionis, et reparanda scandala illata, aliisque injunctis de jure injungendis. Quo vero ad facultates absolvendi caeteros Sectarios, eadem Sacra Paenitentiarum praelaudato Ep.o juxta prioris concessionis formam ac tenorem per idem tempus benigne eas prorogat et confirmat. Datum Romae in Sacra Paenitentiarum die 28. Martii 1822.

J. B. Bussis. P. Regens
J. Pio S. Paen.ariae Sec. rius.

V.

La risposta della Sacra Penitenzieria fu questa:

« Sacra Paenitentiarum Ven. in Xto Patri Episcopo Oratori rescribendum censuit, prout rescribit, quo ipse recurrat in casis particularibus, et inde in Domino opportune providebitur. Datum Romae in Sacra Paenitentiarum hac die 18 Julii 1821.

J. B. Bussis. P. Regens
J. Pio S. Paen.ariae Sec. rius.

Ven. in Xto Patri Episcopo Oratori Salutem Et sinceram in Domino Charitatem.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



100673

